(N. 342)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(SEGNI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(FANFANI)

e col Ministro del Tesoro

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 1954

Classifica e trasformazione delle scuole d'arte

ONOREVOLI SENATORI. — Con regio decreto 21 maggio 1924, n. 1200, fu approvato il passaggio di scuole e sezioni di scuole per industrie artistiche dall'allora Ministero dell'economia nazionale a quello della pubblica istruzione.

Con successivo regio decreto-legge 21 gennaio 1935, n. 58, al fine di stabilire in maniera incontroversa la natura giuridica delle cennate scuole, si sentì l'urgente necessità di una ricognizione delle scuole stesse per quel che concerneva la loro classificazione. In tale provvedimento fu, inoltre, previsto un quarto gruppo di scuole, alle quali non venne riconosciuta alcuna classifica.

In proposito è da riconoscere che nei riguardi di queste ultime scuole non si tenne, peraltro, interamente conto della loro situazione di fatto. Esse che, nel 1924, al momento cioè del passaggio dal Ministero dell'economia nazionale a quello della pubblica istruzione, erano ancora, alcune di carattere operaio ed altre di perfezionamento, si erano, nel frattempo, in vista delle aumentate esigenze locali dell'artigianato artistico, venute sempre più evolvendo, di guisa che il loro ordinamento si era gradualmente uniformato a quello fissato per le scuole d'arte classificate.

Tale evoluzione ancor più si è sviluppata dopo il 1935. Non si può, infatti, negare l'importanza che ha in Italia, non solo nel campo culturale, ma maggiormente in quello economico e sociale, l'artigianato artistico.

Finita la guerra e subito dopo il primo necessario periodo di assestamento, le scuole d'arte hanno infatti ripreso in pieno il loro sviluppo, ed abbiamo così assistito al continuo aumento di iscrizioni di giovani, tanto

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

che, non consentendolo sempre le esigue disponibilità di bilancio e talora anche la inadeguata capacità dei locali, si è stati costretti a limitare le iscrizioni stesse ai giovani che più davano affidamento di riuscita.

Allo stato attuale, la natura giuridica di tali scuole non classificate — trattasi di un esiguo numero — non può essere chiaramente definita.

Ad esse è assegnato personale che, pur essendo statale, non gode, d'altra parte, dello sviluppo di carriera e degli altri benefici previsti per il personale statale. Nominato secondo le vecchie piante organiche, esso fruisce di una modesta retribuzione senza altra prospettiva che quella di qualche ancor più modesto scatto di stipendio. E, cosa ancor più anormale, è data dal fatto che i titoli di studio rilasciati da tali scuole non hanno valore giuridico, tanto che, al termine di ogni anno scolastico, si rende necessario, da parte del Ministero della pubblica istruzione, provvedere, a richiesta delle scuole stesse, al riconoscimento della sede legale di esami.

A tal fine si è predisposto l'accluso disegno di legge, nel quale è previsto quanto segue:

a) classifica delle scuole d'arte di cui al quarto gruppo della tabella allegata al regio decreto-legge 21 gennaio 1935, n. 58, e successive modificazioni, in scuole d'arte di secondo grado, ad eccezione del Museo artistico industriale di Roma che viene classificato in Istituto d'arte.

È doveroso rilevare che, sulla scorta dell'esperienza, si è potuto notare come tre anni di studio e di laboratorio, se possono in parte essere sufficienti per avviare un giovane in un qualunque mestiere, vengono ad essere assolutamente inadeguati per addestrare un artigiano in un qualsiasi ramo dell'artigianato artistico. Si accede a tali scuole all'età di undici anni, dopo il conseguimento della licenza elementare, e la mente dei giovani non può, pertanto, essere aperta ad assimilare pienamente, per quanto essa sia provvista della naturale inclinazione, quelle cognizioni necessarie per l'esercizio dell'attività artigianale. Occorre, oltre allo studio, un lungo e paziente lavoro di laboratorio, al quale non può, per lunghe ore, sottoporsi un ragazzo di tale età, se si vuole che i frutti siano fecondi. Gli insegnamenti culturali ed artistici e le esercitazioni pratiche di laboratorio devono andare di pari passo, se si desidera giungere veramente ad una proficua realizzazione.

Si è ritenuto, infine, classificare in Istituto d'arte il Museo artistico industriale di Roma, in relazione al notevole sviluppo da esso raggiunto durante questi ultimi anni, ed in considerazione della necessità di creare nella capitale un centro di studi che possa pienamente rispondere alle esigenze dell'artigianato artistico locale (articolo 1);

b) trasformazione delle scuole d'arte a corso triennale di cui al terzo gruppo della tabella allegata al regio decreto-legge 21 gennaio 1935, n. 58, in scuole d'arte di secondo grado.

Si tratta di un esiguo numero di sei scuole d'arte che attualmente sono, in virtù della citata disposizione legislativa, classificate di primo grado.

Venendo, a norma dell'articolo 1 del presente disegno di legge, classificate in secondo grado tutte le scuole d'arte di cui al quarto gruppo della tabella allegata al suddetto regio decreto-legge n. 58, non sarebbe, per le esigenze didattiche già esposte, giustificabile la non trasformazione anche di queste sei scuole — che di fatto funzionano già con corsi quinquennali — allo stesso livello di tutte le altre scuole d'arte (articolo 2);

c) conveniente e definitiva sistemazione del personale di ruolo in servizio presso le predette scuole d'arte;

d) possibilità al personale non di ruolo che abbia un determinato e conveniente periodo di lodevole servizio di entrare definitivamente nei ruoli organici, previo concorso riservato.

La somma occorrente per la copertura del maggiore onere derivante dalla classifica e trasformazione delle Scuole d'arte, prevista in lire 94 milioni, è già iscritta nel bilancio di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Le seguenti Scuole d'arte di cui al quarto gruppo della tabella allegata al regio decreto-legge 21 gennaio 1935, n. 58, e successive modificazioni, sono classificate in Scuole d'arte di secondo grado: Acqui, Anagni, Avellino, Bologna, Cagli, Cantù, Cascina, Castellamonte, Castelli, Castelmassa, Cefalù, Chiavari, Civitacastellana, Mantova, Marino, Nove, Pietrasanta, Sansepolcro, Sciacca, Sesto Fiorentino, Siracusa, Sulmona, Torre del Greco, Velletri e Verona.

Il Museo artistico industriale di Roma è classificato in Istituto d'arte.

Art. 2.

Le seguenti Scuole d'arte di cui al terzo gruppo della tabella allegata al regio decreto-legge 21 gennaio 1935, n. 58, e successive modificazioni: Comiso, Galatina, Grottaglie, Penne, Lanciano e Sorrento, sono trasformate in Scuole d'arte di secondo grado.

Art. 3.

Il personale delle Scuole d'arte di cui agli articoli 1 e 2, che, alla data di entrata in vigore della presente legge risulti di ruolo, in posti corrispondenti od affini a quelli di ruolo previsti nelle piante organiche delle singole scuole, approvate ai sensi del successivo articolo 6, è, dalla stessa data, inquadrato, nei limiti dei posti previsti nelle piante stesse, nei posti medesimi, previo giudizio di apposita Commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione, la quale compilerà una graduatoria di merito in base ai titoli ed alle note informative dei singoli aspiranti.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo, eccedente il numero dei posti previsti nella pianta organica e che, a giudizio della Commissione, risulti idoneo, sarà inquadrato in soprannumero. Tale personale, temporaneamente utilizzato nell'ambito dell'ordinamento delle singole scuole, andrà a coprire i posti, anche di materie affini, che si renderanno vacanti nelle varie Scuole d'arte, o quelli che saranno previsti nelle Scuole d'arte di nuova istituzione, in relazione alle esigenze didattiche delle Scuole stesse.

Ai fini della carriera è valutabile il servizio prestato nei ruoli di provenienza.

Le norme di cui ai precedenti commi non sono applicabili al personale appartenente ai ruoli speciali transitori, istituiti ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Il personale appartenente ad altri ruoli statali di diverso tipo di scuole che, alla data di entrata in vigore della presente legge, trovasi distaccato a prestar servizio da almeno un triennio presso le Scuole d'arte di cui ai precedenti articoli 1 e 2, può, a domanda, purchè in possesso del titolo di studio, nei casi in cui esso è richiesto dalle disposizioni in vigore, ed entro i limiti e nei modi previsti dal primo comma, ottenere l'inquadramento nella pianta organica della Scuola d'arte presso la quale presta servizio. Qualora il suddetto personale non ottenga l'inquadramento nella pianta organica, dovrà essere restituito ai ruoli di provenienza.

Il personale di ruolo delle Scuole d'arte che non ottenga l'inquadramento, potrà essere trattenuto in servizio conservando la posizione giuridica ed economica di cui è attualmente provvisto, e sarà utilizzato in posti corrispondenti od affini anche presso altre sedi.

Art. 4.

I posti di ruolo previsti nelle singole piante organiche che non siano conferiti a personale di ruolo e che non siano occupati da personale di ruoli speciali transitori, e che non possano essere ricoperti con personale inquadrato in soprannumero o trattenuto in servizio ai sensi del precedente articolo 3, possono essere conferiti mediante concorsi riservati a coloro che, alla data del 30 settembre 1952, prestino, nello stesso Istituto, lodevolmente servizio da almeno cinque anni scolastici consecutivi, come incaricati con mansioni corrispondenti od affini a quelle dei posti previsti nelle rispettive piante organiche di cui all'articolo 6. Per quanto riguarda il Museo artistico indu-

striale di Roma, da trasformare in Istituto d'arte, il numero degli anni di servizio, ai fini della partecipazione ai relativi concorsi riservati, è stabilito in anni sei.

Ai suddetti concorsi possono, altresì, partecipare, ai fini della sede, coloro che sono stati inquadrati in soprannumero ai sensi del secondo comma del precedente articolo 3, nonchè il personale che, alla data del 30 settembre 1952, prestava servizio, quale incaricato, nelle rispettive Scuole d'arte, ed abbia ottenuto l'inquadramento nei ruoli speciali transitori.

L'ammissione ai relativi concorsi è subordinata al possesso del titolo di studio, nei casi in cui esso è richiesto dalle disposizioni in vigore.

Art. 5.

Al mantenimento delle Scuole d'arte di cui agli articoli 1 e 2, provvede lo Stato; possono, altresì, contribuire gli Enti pubblici locali con stanziamenti continuativi sui propri bilanci.

I Comuni hanno l'obbligo di fornire i locali e di provvedere al servizio dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Gli Enti pubblici possono, altresì, provvedere a contribuire alle spese di impianto e di arredamento.

Oltre agli Enti di cui ai precedenti commi, possono contribuire al mantenimento delle Scuole d'arte anche privati cittadini, organizzazioni e sodalizi riconosciuti e permessi dalle vigenti leggi, con donazioni o lasciti, o con contributi anche non continuativi.

Art. 6.

Con decreto del Capo dello Stato, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno approvate, nei limiti di tempo fissati dal successivo articolo 7, le singole piante organiche delle Scuole d'arte; il rispettivo numero di posti dovrà essere contenuto nei limiti consentiti dagli attuali stanziamenti di bilancio, oltrechè da quelli previsti al già citato articolo 7. Le piante organiche, inoltre, dovranno essere stabilite in base al numero delle sezioni di cui le Scuole stesse si compongono, in relazione alla popolazione scolastica ed alle esigenze locali dell'artigianato artistico.

Art. 7.

Alla classifica e trasformazione delle Scuole d'arte di cui agli articoli 1 e 2, si procederà in due esercizi finanziari, a partire dall'esercizio 1953-54.

Alla spesa di lire 47.000.000, per l'esercizio finanziario 1953-54, si provvederà con i fondi stanziati nel capitolo 199 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per il predetto esercizio finanziario, ed a quella di annue lire 94.000.000, a partire dall'esercizio finanziario 1954-55, si provvederà con i fondi stanziati sui corrispondenti capitoli dello stesso bilancio per gli esercizi successivi.